

**Gentile Contribuente,**

L'Imposta Unica Comunale, denominata I.U.C., che comprende: IMU, TASI e TARI, con l'approvazione della legge del 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla sua entrata in vigore e rispetto alle novità introdotte dalla legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

L'Amministrazione Comunale ha previsto per l'anno 2018 di confermare le aliquote ordinarie IMU e TASI (rispettivamente 8,7 per mille e 1,9 per mille).

Dal 1° sino al 18 giugno i contribuenti dovranno provvedere al pagamento della rata in acconto sia dell'IMU che della TASI.

Dal 1° sino al 17 dicembre i contribuenti dovranno provvedere al pagamento della rata a saldo sia dell'IMU che della TASI.

Si ricorda inoltre la facoltà del versamento in un'unica soluzione entro il 18 giugno.

La modalità più semplice per procedere al pagamento definitivo è quella di collegarsi al sito del comune ([www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it)) ove è stato installato un programma che dovrebbe facilitare l'utente nel calcolo del pagamento dovuto.

### **IMU CHI LA DEVE PAGARE**

Chiunque, sia proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali – IAP - iscritti alla Previdenza Agricola.

Chiunque si trovi nella posizione giuridica di usufruttuario o nella titolarità di un diritto d'uso, diritto di abitazione, diritto di enfiteusi, diritto di superficie, nonché il locatario di bene in leasing, e il concessionario di beni demaniali.

### **IMU CHI NON LA DEVE PAGARE**

Chiunque, dopo aver calcolato l'imposta, risulti tenuto ad un versamento con riferimento a tutto l'anno uguale o inferiore a € 12,00.

Chi possiede le seguenti unità immobiliari:

- abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- l'anziano o il disabile che si vede costretto ad acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, e che possiede a titolo di proprietà o usufrutto un'abitazione nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e massimo una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
- alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i beni merce: appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L.n.102/2013, art. 2, comma 2, lettera a);
- gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica (D.L.n.102/2013, art. 2, comma 3);
- gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS utilizzati a fini istituzionali, come disciplinato dall'art. 12 lettera J) del Vigente Regolamento IMU.

### **TASI CHI LA DEVE PAGARE**

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili.

Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile (il caso più frequente è quello in cui l'immobile sia occupato da un inquilino che ha in locazione un bene di proprietà di terzi) quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Quindi ognuno dovrà pagare il tributo per la sua parte.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il possessore è obbligato a versare autonomamente la TASI nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta.

L'occupante è obbligato a versare autonomamente la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta.

### **TASI CHI NON LA DEVE PAGARE**

Chiunque, dopo aver calcolato l'imposta, risulti tenuto ad un versamento con riferimento a tutto l'anno uguale o inferiore a € 12,00.

la TASI non è dovuta dai possessori dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

L'anziano o il disabile che si vede costretto ad acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, e che possieda a titolo di proprietà o usufrutto un'abitazione e massimo una pertinenza a condizione che la stessa non risulti locata.

### **COME PAGARE**

Il Comune ha messo a disposizione un software di calcolo on line, sia dell'IMU che della TASI, collocato sulla pagina iniziale del sito web del Comune ([www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it)) dal quale può essere effettuata anche la stampa del modello F24 per il versamento dell'imposta.

### **DATI DI CUI MUNIRSI PER EFFETTUARE IL CALCOLO**

Codice fiscale del contribuente  
Rendita catastale degli immobili e delle relative pertinenze  
Valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili  
Reddito dominicale per i terreni agricoli  
Occorre, altresì avere presente la propria quota di possesso del bene interessato al tributo

### **CONSULTAZIONE COMPLETA DEGLI GLI ATTI ADOTTATI DALL'ENTE RELATIVI ALLA TASI E ALL'IMU**

Il software di calcolo IMU/TASI on line, collocato sulla home page del sito web del Comune ([www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it)) contiene tutti gli atti inerenti ai tributi, le delibere di approvazione delle aliquote ed i regolamenti esecutivi.

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TASI E ALL'IMU**

Si può contattare l'ufficio Tributi ai numeri: 0422/658784 - 0422/658745 - 0422/658706.

Per le operazioni di versamento delle imposte TASI e IMU ci si può recare presso la sede dell'ufficio posta in Piazzale delle Istituzioni, n. 49 Edificio E.

Orari di apertura:

- Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
- Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
- Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Si può scrivere una mail all'ufficio tributi all'indirizzo: [tributi@comune.treviso.it](mailto:tributi@comune.treviso.it)

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per approfondimenti sul tema (ad esempio casi di esenzione, esclusione, aliquote, coefficienti di capitalizzazione, categorie catastali, ecc...) si invita a consultare l'informativa presente nel sito internet del comune oppure contattare l'ufficio tributi.